




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO GIARDINI"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Via Caselli, 40 65017 Penne (PE)
Tel. 085 8278792 - Fax 085 8279693
E-MAIL: peic825001@istruzione.it - PEC: peic825001@pec.istruzione.it
C.F.91111560685 - C.M. PEIC82500L
www.icgiardini.gov.it



Protocollo di accoglienza alunni con BES

Alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) o con altri Disturbi Evolutivi Specifici (DES)

***La vera inclusione non si ottiene
dando a tutti gli alunni le stesse cose,
si ottiene dando loro le stesse
possibilità***



INDICE

INTRODUZIONE:

Finalità.....	P. 4
Definizione DSA.....	P. 5
Altri Disturbi Evolutivi Specifici (DES).....	P. 6

AZIONI PREVENTIVE:

Scuola dell'Infanzia.....	P. 6
Scuola Primaria.....	P. 7
Scuola Secondaria di Primo Grado.....	P. 8

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA:

Piano Didattico Personalizzato (PDP).....	P. 8
Relazione Finale.....	P. 10

STRATEGIE E BUONE PRASSI.....	P. 10
--------------------------------------	--------------

VERIFICA E VALUTAZIONE.....	P. 11
------------------------------------	--------------

LINGUE STRANIERE.....	P. 13
------------------------------	--------------

PROVE INVALSI.....	P. 14
---------------------------	--------------

ESAMI DI STATO PRIMO CICLO.....	P. 15
--	--------------

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	P. 16
---	--------------

FUNZIONI.....	P. 17
----------------------	--------------

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	P. 19
--	--------------

INTRODUZIONE:

Finalità

Nella scuola odierna, le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, agli stili personali di apprendimento rendono, di fatto, necessario un lavoro individualizzato e una progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell'apprendimento (a differenza dell'individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno, tra docente e allievo, con conseguente aggravio del lavoro dell'insegnante, ma indica l'uso di strategie didattiche finalizzate a garantire, ad ogni studente, una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive aiutando ognuno a sviluppare i propri personali talenti.

Questo progetto operativo, funzionale all'accoglienza degli alunni con DSA, contiene le linee guida per favorire un ottimale inserimento dell'alunno con DSA, le indicazioni che definiscono i compiti e le figure coinvolte nel processo di inclusione e le diverse fasi dell'ingresso, accoglienza e percorso didattico di questi alunni. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, è soggetto a integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del protocollo consente, inoltre, di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa italiana.

Secondo quanto stabilito dalle norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 "valutazione degli alunni con DSA") e, tenuto conto della legge sui disturbi specifici di apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), il protocollo è volto nei soggetti DSA a:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;

- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Definizione di DSA

L'acronimo DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) comprende: **Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia e Disprassia.**

Nella Legge 170/2010 ("Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"), all'art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con "Disturbi Specifici di apprendimento") allegate al D. M. 12 luglio 2012.

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- **dislessia**: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- **disortografia**: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- **disgrafia**: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- **discalculia**: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).
- **Disprassia**: disturbo della coordinazione e del movimento (intesa come capacità a compiere movimento volontari coordinati sequenzialmente in funzione di un preciso scopo); essa può comportare problemi col linguaggio.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità". Ad esempio, la discalculia può presentarsi in isolamento o in associazione (più

tipicamente) ad altri disturbi specifici. La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

Altri Disturbi Evolutivi Specifici (DES)

Rientrano in questa categoria gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività;
- Funzionamento Intellettivo Limite (Il FIL è considerabile come un caso limite tra disabilità e disturbo)

I Disturbi Evolutivi Specifici sono regolati dalle leggi 170/2010 e dal DM 5669/2011 per gli alunni con DSA.

AZIONI PREVENTIVE

Scuola dell'Infanzia

I docenti impostano la propria azione didattica seguendo le indicazioni delle "Linee guida per il diritto degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento" (DPR 12 luglio 2011), e quelle delle "Linee guida per la predisposizione delle attività di individuazione precoce nei casi sospetti di DSA" (D.M. 17 aprile 2013), svolgendo attività di tipo fonologico e meta fonologico, mettendo in atto attente osservazioni atte ad individuare il rischio di possibili

DSA o altro e svolgendo attività didattiche per potenziare le abilità compromesse.

In sede di continuità con la scuola primaria, i docenti condividono con i colleghi i percorsi intrapresi e le eventuali osservazioni in merito.

Scuola Primaria

I docenti nella classe prima impostano la propria azione didattica seguendo le indicazioni delle Linee guida (DPR 12 luglio 2011); svolgono attività di tipo meta-fonologico, in continuità con la scuola dell'infanzia; adottano un metodo fonologico o fonosillabico; NON introducono contemporaneamente le varietà di caratteri (corsivo, minuscolo...).

Gli insegnanti, durante l'intero ciclo scolastico, mettono in atto attente osservazioni atte ad individuare il rischio di DSA e svolgono attività didattiche per potenziare le eventuali abilità compromesse, che possono essere attivate già dal secondo quadrimestre della prima classe.

Nel corso della classe seconda, i docenti svolgono un monitoraggio dell'apprendimento della letto-scrittura.

Tra la fine del secondo e l'inizio del terzo anno scolastico, laddove le difficoltà osservate negli anni precedenti persistano e le attività di potenziamento siano risultate inefficaci, i docenti comunicano alla famiglia le problematiche riscontrate, consigliando, ove necessario, di effettuare un approfondimento del problema mediante valutazione sanitaria. Nel corso della classe terza, inoltre, i docenti svolgono un monitoraggio dell'apprendimento del calcolo e del problem-solving.

Nel caso in cui la valutazione sanitaria confermasse i sospetti della presenza del DSA, il Consiglio di classe redige un Piano Didattico Personalizzato, adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi necessari a favorire il successo personale e scolastico dell'alunno.

In fase di continuità didattica, condividono con i colleghi della secondaria i percorsi intrapresi per gli alunni con DSA.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Consiglio di classe lavora in continuità con i docenti della scuola primaria, ovvero: svolge un monitoraggio degli apprendimenti e mette in atto attente osservazioni atte ad individuare il rischio di DSA in alunni sospetti, ma non ancora diagnosticati, per i quali progetta attività didattiche volte a potenziare le abilità compromesse. Laddove le difficoltà monitorate persistano e le attività di potenziamento risultino inefficaci, il docente coordinatore comunica alla famiglia le problematiche riscontrate, consigliando, ove necessario, di effettuare un approfondimento del problema mediante valutazione sanitaria. Nel caso in cui la valutazione sanitaria confermasse i sospetti della presenza del DSA, il Consiglio di classe redige un Piano Didattico Personalizzato, predisponendo percorsi individualizzati o personalizzati e adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi necessari a favorire il successo personale e scolastico dell'alunno.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Dopo che la famiglia ha fatto pervenire alla scuola la certificazione necessaria, il Consiglio di Classe predispone per l'alunno un Piano Didattico Personalizzato: documento che attesta il percorso didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno con DSA; che definisce il rapporto tra la scuola, i genitori e le figure che seguono lo studente nelle attività di recupero e riabilitazione, indicando tutti gli interventi necessari, in particolare gli strumenti compensativi e le misure dispensative, per arrivare al **successo scolastico, cioè agli stessi obiettivi di apprendimento dei suoi compagni.**

È importante ricordare che un bambino o ragazzo con DSA ha capacità cognitive nella norma, ma ha bisogno di un percorso di apprendimento individualizzato e personalizzato e, il PDP, è lo strumento che certifica e riflette il suo percorso scolastico alla luce dei provvedimenti pensati e attuati per lui: per questo motivo, **il PDP è un documento che negli anni viene aggiornato e rivisto** alla luce dei progressi e del cambiamento dei bisogni del singolo studente.

Il PDP contiene:

- i dati anagrafici dell'alunno;
- le attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi;
- misure dispensative;
- modalità di verifica specifiche;
- criteri di valutazione.

Anche la famiglia e gli esperti esterni sono coinvolti nella redazione del PDP per fornire tutte le informazioni e gli elementi necessari a renderlo più completo e utile possibile.

I principali strumenti compensativi sono:

- Tablet o computer con programmi di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale o diversi ausili tecnologici;
- audiolibri;
- testi scolastici inclusivi;
- schede riepilogative per le forme verbali, analisi grammaticale, logica e del periodo;
- tabelle e mappe concettuali per tutte le discipline;
- tavola pitagorica e tabella delle misure e delle formule geometriche;
- strutturazione dei problemi per fasi;
- calcolatrice;
- lettura da parte del docente dei compiti in classe scritti;
- concessione di tempi di lavoro più distesi;
- tempi delle verifiche e contenuti concordati tra docente e alunno.

Principali misure dispensative:

Può essere previsto esonero da:

- lettura ad alta voce;
- scrittura veloce sotto dettatura;
- uso del vocabolario cartaceo;
- studio mnemonico;
- scrittura in corsivo.

Evitare:

- le correzioni ortografiche;
- più verifiche o interrogazioni nella stessa giornata;
- sovraccarico di compiti a casa
- l'uso di materiale scritto a mano.

Relazione finale

Il Consiglio di classe, alla fine di ogni anno scolastico, per ciascuno studente con DSA, predispone una scheda di verifica e/o una relazione finale che ha lo scopo di valutare l'efficacia delle misure e strategie inserite nel PDP. Questi sono documenti collegiali che costituiscono la base di partenza su cui predisporre il Piano Didattico Personalizzato per il successivo anno scolastico.

STRATEGIE DIDATTICHE E BUONE PRASSI

Nello svolgimento delle quotidiane attività scolastiche, saranno privilegiate modalità didattiche collaborative, quali:

- ~~pre~~disporre lezioni di tipo laboratoriale che agevolino l'attivazione di tutti gli stili cognitivi, ai fini di attuare una didattica di tipo inclusivo.
- iniziare l'attività con una sintesi della lezione precedente coinvolgendo tutti con domande flash (*warm up*);
- riprendere e ripetere in modi diversi i concetti principali e verificare che gli alunni stiano seguendo il percorso;
- dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi;
- insegnare a utilizzare tecniche di lettura che facilitino la comprensione del testo (osservare immagini, leggere le parole chiave, leggere mappe e schemi già compilati,etc.);
- prediligere strategie di apprendimento cooperativo, o il lavoro a coppie in cui le capacità cognitive dell'alunno DSA possano esprimersi nell'interazione con i compagni, incaricati di fungere da mediatori per le strumentalità di base (*cooperative learning* e *peer-tutoring*);
- utilizzare il rinforzo positivo;

- nello studio delle lingue straniere privilegiare l'oralità.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati, definiti nel PDP.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitariann (D.M. 741/2017, D.L. 62 del 2017).

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, coerenti con le deliberazioni degli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curriculum, altresì nelle personalizzazioni e individualizzazioni dei singoli percorsi formativi (Dalle Indicazioni Nazionali 2012).

La valutazione è ricerca e azione che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; deve assumere preminente funzione formativa e autocorrettiva di ogni intervento volto all'apprendimento e al successo formativo. La valutazione, inoltre, non prescinde dall'autovalutazione critica e dal favorire la metariflessione di docenti e istituzioni, nell'ottica della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce. Le stesse Linee Guida del luglio 2011 auspicano una didattica flessibile capace di adattarsi alle specificità degli alunni e di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum; richiedono, dunque, percorsi di verifica e di valutazione adeguati, nella forma e nelle richieste.

Ogni Team Docente/Consiglio di classe adotterà, pertanto, opportuni criteri di valutazione per gli alunni con DSA che andranno esplicitati nel PDP. Il decreto ministeriale 741/2017 fornisce indicazioni operative riguardo alle prove d'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi (lettura vicariale, supporti didattici, mappe, calcolatrice, ecc.) per gli alunni certificati ai sensi della legge 170/2010 e per quelli che non rientrano nelle tutele della legge, ma sono in possesso di certificazione clinica. I docenti individuano collegialmente tali criteri di valutazione e li applicano individualmente; in tal modo l'alunno sarà destinatario di un linguaggio univoco e rassicurante nell'agire quotidiano. La valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati e i criteri condivisi collegialmente e con la famiglia e l'alunno e sanciti ufficialmente nel PDP; lo scopo è mettere l'alunno nelle condizioni ottimali per ottenere il massimo risultato anche nei momenti di verifica e valutazione, utilizzando misure ritenute necessarie e performanti. Pertanto, diventano imprescindibili alcune azioni:

- valutare il percorso dell'alunno, evidenziando soprattutto i progressi positivi, l'impegno e le conoscenze apprese, le strategie utilizzate e il grado di autonomia conseguita;
- considerare le ripercussioni sull'autostima e incentivare rimandi positivi
- fare attenzione alla comunicazione della valutazione degli elaborati, privilegiando i rinforzi positivi;
- valutare il contenuto e non la forma degli elaborati;
- ricordare che la valutazione è sempre un momento formativo, in quanto valuta l'efficacia del metodo di studio;
- ricordare che la valutazione accompagna tutta l'azione didattica volta ad un apprendimento significativo, e da tale azione non può prescindere adottandone strumenti e misure.

In merito alle verifiche si considerano utili e di riferimento le seguenti indicazioni:

- consentire all'alunno di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova (fino ad un 30% di tempo aggiuntivo);

- ridurre il contenuto della prova senza modificare gli obiettivi formativi prefissati;
- permettere l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previsti dal PDP e usati nella pratica quotidiana;
- privilegiare l'interrogazione orale;
- sostituire, dove possibile, o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;
- calendarizzare verifiche e interrogazioni con precisione e rispetto dei tempi; non aggravare il ragazzo con più di una prova quotidiana;
- curare l'aspetto grafico e la leggibilità massima delle verifiche scritte;
- privilegiare, nelle verifiche scritte ed orali, l'uso di terminologie già adoperate nella pratica didattica quotidiana;
- concordare la tipologia prevalente e ottimale per l'alunno delle verifiche scritte (scelta multipla, v/f, domande semistrutturate...);
- nelle prove scritte ridurre il numero delle domande e la lunghezza e complessità delle consegne;
- evitare domande con doppie negazioni o ambigue nell'interpretazione;
- proporre verifiche graduate;
- offrire la possibilità di supporti informatici usati nella pratica quotidiana;
- fornire, nelle verifiche scritte, esempi già presentati nelle spiegazioni quotidiane o esercizi già svolti con la guida del docente.

LINGUE STRANIERE

Coerentemente a quanto disposto dalla normativa vigente, al fine di consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, vengono valorizzate le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune, che vengono esplicitate nel PDP. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo specifico dell'alunno. Nei casi in cui ricorrono le condizioni descritte nel DM dell'11 luglio 2011, l'alunno con DSA

può essere dispensato dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato (in sede d'Esame svolgerà una prova orale suppletiva). Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e con seguente approvazione del consiglio di classe, può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato, sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. (D.L. 62 del 2017 Art. 11 comma 13 . D.M. 741 del 2017 Art. 14).

PROVE INVALSI

Anche gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d'Inglese. In presenza di candidati con DSA aventi l'esigenza di una versione informatizzata di tali prove, il Dirigente Scolastico ne fa richiesta all'INVALSI entro le date previste ogni anno. Le medesime comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all'Ufficio Scolastico Regionale ed al competente Ufficio territoriale. Anche per le prove nazionali, la legge prevede per gli alunni con DSA che vengano adoperati gli idonei strumenti compensativi e che si adottino "criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio".

Se previsto dal PDP, quindi, possono essere adottate le seguenti misure **compensative**:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica e fino a 15 min. per la prova di *reading* e un terzo ascolto per la prova di *listening*);
- dizionario;
- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);

- lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;

o misure **dispensative**:

- dispensa dalla prova d'Inglese (intera prova, o una delle due parti *reading o listening*).

A tutti gli alunni con DSA, in sede d'esame verrà fornito un plico contenente tutti gli strumenti compensativi già utilizzati in corso d'anno (formulari, tabelle, mappe, fascicolo dei verbi delle lingue straniere,...)

E' importante sottolineare che per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito d'ammissione all'Esame di Stato.

Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di inglese non sarà sostenuta. Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. (Miur, nota del 4 aprile 2019, n. 5772)

ESAMI DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

La Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, Istruzioni a carattere permanente sugli esami di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione, prevede che i candidati con DSA possano utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

La documentazione relativa e specifica da presentare per ogni alunno con DSA in sede di Esame consiste in:

- PDP progettato, aggiornato e integrato in itinere dal Consiglio di Classe con la collaborazione della famiglia.

Per rendere il più sereno possibile lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in sede di colloquio, tali candidati possono usufruire, se necessario, di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Laddove reputato necessario è prevista l'opportunità di concedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

In merito al rilascio dei diplomi e delle certificazioni sostitutive, nella Circolare Ministeriale 48/2012 si dichiara: "Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. "

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il documento di certificazione delle competenze è compilato dal consiglio di classe e sottoscritto dal dirigente scolastico, al termine dello scrutinio finale della classe quinta della scuola primaria e al termine di quello della classe terza della scuola secondaria di primo grado, ma soltanto per gli alunni

ammessi all'esame di Stato. Per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, nel documento di certificazione si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata. Il consiglio di classe, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

FUNZIONI

Gli insegnanti

- Individuano i casi sospetti.
- Attuano particolari azioni di recupero.
- Comunicano alla famiglia le persistenti difficoltà.
- Redigono il PDP.

La famiglia

- Riceve segnalazioni di eventuali difficoltà dalla scuola.
- Si rivolge ai servizi sanitari per una valutazione.
- Consegna copia della diagnosi in segreteria e la fa protocollare (art 3 legge 170/2010).
- Collabora con gli insegnanti alla stesura del PDP.
- Segue il proprio figlio/a nello svolgimento dei compiti.
- Segnala alla scuola eventuali difficoltà.
- Collabora e comunica con i docenti (coordinatore, referente DSA, insegnanti disciplinari).
- Verifica che vengano portati i materiali richiesti e che nello svolgimento dei compiti vengano utilizzati gli strumenti e le misure previste nel PDP.
- Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia.
- Sostiene la motivazione e l'impegno del figlio/a.

Il Dirigente scolastico

- Acquisisce la certificazione di DSA rilasciata da un ente accreditato, inoltra dalla famiglia.
- Consegna la documentazione al coordinatore della classe in cui l'alunno è

iscritto, oppure, nel caso di nuova iscrizione, individua la classe in cui iscrivere l'alunno, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e, inserendolo, quando possibile, in una classe in cui non sia previsto l'insegnamento di due lingue straniere.

- Si confronta con docenti, referenti, e famiglie e ne raccorda le azioni.
- Promuove iniziative di formazione per i docenti e le famiglie.
- Riceve e si interessa dei finanziamenti messi a disposizione da enti, UST e ministero per quando riguarda interventi di sensibilizzazione, formazione e acquisto materiali specifici per DSA.

La Segreteria

- Riceve la diagnosi dalla famiglia.
- Protocolla la diagnosi.
- Inserisce la diagnosi nel fascicolo riservato.
- Protocolla Il Piano Didattico Personalizzato dell'alunno.

Il Referente DSA di Istituto

- Collabora con il dirigente scolastico.
- Collabora con i colleghi e i consigli di classe per predisporre il Piano Didattico Personalizzato.
- Predisponde una mappatura degli alunni con DSA nell'istituto.
- Mette a disposizione della scuola materiali didattici e bibliografia.
- Informa e aggiorna i colleghi sulla normativa di riferimento.
- Coordina le iniziative in materia di DSA.
- Coordina le attività di screening.
- Fa servizio di consulenza per i colleghi e i genitori che lo richiedono.
- Individua metodologie e strategie didattiche da utilizzare con gli alunni.
- Propone l'aggiornamento e l'acquisizione di software e strumenti didattici e multimediali, curando la presenza dei computer e delle LIM nelle classi in cui vi siano alunni con DSA, operando in collegamento con i responsabili e i tecnici di laboratorio

Il Coordinatore di classe

- Presenta e condivide con i colleghi la diagnosi nel primo consiglio di settembre o dopo l'arrivo della diagnosi.
- Incontra i genitori per uno scambio di informazioni. Se richiesta, è prevista anche la presenza del referente DSA di Istituto.
- Quando possibile e in accordo con la famiglia, incontra gli specialisti (anche privati) che hanno redatto la certificazione e che eventualmente seguono l'alunno per interventi logopedici.
- Raccoglie le indicazioni fornite dalla famiglia, dagli specialisti e dai colleghi di classe per la stesura del PDP.
- Incontra i genitori per illustrare, condividere e far firmare il piano didattico personalizzato (entro il 30 di novembre).
- Mantiene rapporti costanti e periodici con la famiglia per informare, condividere, scambiare informazioni utili, consigliare, segnalare difficoltà o progressi.
- Concorda con i colleghi e la famiglia eventuali modifiche in itinere del PDP.
- Al termine dell'anno scolastico redige una relazione di valutazione del percorso effettuato con l'alunno.
- Attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo e adotta misure dispensative.
- Partecipa ad incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n.170 dell'8 ottobre 2010

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come "*Disturbi Specifici di Apprendimento*" assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione

di una didattica personalizzata e la possibilità di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 5669 del 12 luglio 2011)

Contengono delle indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo della scuola dell'infanzia nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dello studente.

NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)".

La nota sancisce che:

- la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;
- il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010;
- se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi;

- la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di certificazione per i DSA.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C.M. n.8 del 6/3/2013 contenente "indicazioni operative"

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l'area dello svantaggio scolastico che è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010. Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una "politica di inclusione": costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), elaborazione del PAI (Piano Annuale per l'Inclusività).